

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Presidente del Consiglio dei ministri

Premesso che:

- sin dalla prima legge speciale del 16 aprile 1973, n. 171, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna sono state dichiarate problema di preminente interesse nazionale e la tutela ambientale, fisica, artistica, culturale e socioeconomica definite quali obiettivi prioritari;
- la portata dell'intervento normativo originario è stata progressivamente ampliata dalle leggi 29 novembre 1984, n. 798, 8 novembre 1991, n. 360, 5 febbraio 1992, n. 139, attraverso l'individuazione di nuove linee di finanziamento e il riordino dell'eccessiva frammentazione e sovrapposizione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti;
- al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e tutela concorrono lo Stato, la Regione del Veneto e i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti;
- in questo quadro alla Regione del Veneto, sulla base di quanto ulteriormente disposto in attuazione con legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, sono assegnati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento, alla tutela ambientale e alla gestione del bacino scolante nella Laguna di Venezia;
- gli interventi a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla legislazione speciale per Venezia sono principalmente riconducibili ai settori della fognatura e depurazione, dei servizi acquedottistici (limitatamente alla realizzazione dello Schema del Veneto centrale, nell'ambito del Modello strutturale degli acquedotti), dell'agricoltura, della zootecnica, della riqualificazione del reticolo idrografico scolante nella Laguna nonché della bonifica dei siti inquinanti e del monitoraggio ambientale, con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento del bacino scolante e, di conseguenza, quello veicolato nello spazio lagunare;
- tali interventi, rilevanti per il contenimento del rischio idraulico nel territorio, concorrono altresì al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale posti dalla legislazione speciale per Venezia e da quella nazionale ed europea;
- nel sistema disegnato dalla legislazione speciale per Venezia, l'art. 4, l. 798/1984 ha istituito un Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, competente ad approvare il Piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e a decidere sulla ripartizione delle risorse stanziare per la loro attuazione, nonché sull'eventuale rimodulazione delle risorse ripartite;

considerato che:

- come più volte rappresentato dalla Regione del Veneto, la situazione relativa al trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di competenza regionale si presenta, ormai da anni, piuttosto critica. L'ultimo stanziamento risale infatti alla seduta del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo *ex art. 4, l. 798/1984* del 23 dicembre 2008;

Senatore Antonio De Poli

*Palazzo Madama - 00186 Roma Tel. 06 67067092-4092 Fax 06 6706 6092 segreteria.depoli@senato.it
Casella postale, 1 - 35010 - Limena (PD) uff. 391 7553872 depoli.antonio@gmail.com*

- al fine di assicurare in ogni caso la prosecuzione degli interventi di risanamento ambientale, bonifica e disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante, a fronte di quanto appena esposto, la Regione del Veneto ha provveduto a una rivalutazione dei programmi di intervento già approvati dal Consiglio Regionale nei precedenti riparti di spesa della Legge speciale per Venezia, per consentire una rimodulazione dei finanziamenti ancora disponibili. In particolare:
- con DGR n. 1726 del 19 novembre 2018 si è provveduto alla riallocazione di fondi recati dalla Legge speciale per Venezia, derivanti da economie di spesa maturate alla conclusione di interventi finanziati con precedenti riparti, per un importo complessivo di € 14.997.495,00;
- con DGR n. 1033 del 28 luglio 2020 si è provveduto alla riallocazione di complessivi € 22.329.232,39 da economie di spesa e revoche di interventi già finanziati;
- con DGR n. 1401 del 16 settembre 2020 si è provveduto alla riallocazione di complessivi € 28.688.972,39 da revoche di interventi già finanziati;
- da ultimo, con DGR n. 1380 del 20 novembre 2023 si è provveduto alla riallocazione di complessivi € 28.190.295,35 derivanti da riallocazione di risorse finanziarie, dalla revoca di precedenti assegnazioni relative a interventi non realizzati e da economie di spesa accertate;
- le attività già realizzate e in corso costituiscono il più importante programma di difesa, recupero e gestione dell'ambiente che lo Stato abbia mai inteso attuare;
- il territorio del bacino scolante nella Laguna di Venezia, nella sua perimetrazione ufficiale più recente, interessa parzialmente le province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza, per un totale di centootto comuni e una superficie totale di 2.068 chilometri quadrati;
- i finanziamenti destinati alla Regione del Veneto sono finalizzati, tra l'altro, all'esecuzione e al completamento da parte dei comuni di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonché di impianti di depurazione, di nodale importanza nel contesto di riferimento;
- l'ulteriore pianificazione delle attività connesse alla salvaguardia della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante, che continua a rivestire carattere strategico nell'ambito della programmazione regionale, risente della strutturale mancanza di finanziamenti a valere sulle risorse della Legge speciale per Venezia;

si chiede di sapere:

- se il Presidente del Consiglio sia a conoscenza dei fatti descritti;
- se ritenga opportuno dare impulso alle attività necessarie allo stanziamento delle risorse da destinare agli interventi di competenza della Regione del Veneto;
- se intenda promuovere ulteriori iniziative per assicurare, a tutti i livelli, la continuità e la sostenibilità finanziaria delle attività connesse alla salvaguardia della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante

Sen. Antonio De Poli


Roma, 18 aprile 2024